

segnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1022-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Murri.

MURRI. Richiamo l'attenzione della Camera e del Governo sul fatto che questa è la decima proroga del termine stabilito dall'articolo 4 della legge del 1887 per eseguire la commutazione delle prestazioni fondiari.

Nel 1906 la Camera approvò un disegno di legge in proposito, ma il Senato vi apportò modificazioni essenziali e, ripresentato alla Camera, non è ancora discusso.

Sono sei anni che la Commissione lo sta studiando, ma ancora la relazione non è stata presentata ed io non so proprio quali mezzi vi possano più essere per indurre la Commissione a fare il proprio dovere ed il Governo a provvedere definitivamente.

La Giunta del bilancio nella sua relazione fa voti perchè si addivenga con sollecitudine a disciplinare definitivamente la questione, ma io credo che anche nel dicembre scorso, se la Camera fosse stata aperta, la proroga sarebbe stata egualmente domandata e forse questa non sarà nemmeno l'ultima.

Prego vivamente il Governo di voler condurre a compimento questa riforma legislativa per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue facendo discutere dalla Camera il disegno di legge approvato dal Senato, che è molto ben fatto ed è stato accuratamente studiato e discusso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il problema è molto importante, e il fatto appunto che si succedono queste proroghe lo prova ancora una volta. In ogni modo il Governo terrà conto dei voti manifestati dall'onorevole presidente della Giunta del bilancio e dei quali si fatto oggi e col'onorevole Murri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, col quale sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1912 i termini assegnati dalla legge

14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779 e 29 dicembre 1910, n. 905 ».

Nessuno chiedendo di parlare si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1023-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, col quale sono prorogati di un anno i termini contenuti:

« a) nell'articolo 1 del regio decreto 28